



Città **di** Spoleto

www.comunespoletto.gov.it

Servizio Protezione Civile

REGOLAMENTO

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SPOLETO

INDICE

Città di Spoleto	1
www.comunespoleto.gov.it	1
Servizio Protezione Civile	1
ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE)	3
ARTICOLO 2 (REQUISITI E PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE).....	3
ARTICOLO 3 (LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SPOLETO)	4
ARTICOLO 4 (ATTIVITÀ DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SPOLETO)	4
ARTICOLO 5 (TESSERINO E DIVISA DEL VOLONTARIO)	5
ARTICOLO 6 (PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI)	5
ARTICOLO 7 (ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GRUPPO)	6
ARTICOLO 8 (COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO)	7
ARTICOLO 9 (L'ASSEMBLEA DEI VOLONTARI)	8
ARTICOLO 10 (ATTREZZATURE, MEZZI E DPI A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI)	8
ARTICOLO 11 (BENEFICI DI LEGGE PER I VOLONTARI)	9
ARTICOLO 12 (RIMBORSO SPESE PER I VOLONTARI)	10
ARTICOLO 13 (COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI)	11
ARTICOLO 14 (SANZIONI DISCIPLINARI)	11
ARTICOLO 15 (DIMISSIONE DEI VOLONTARI)	11
ARTICOLO 16 (INCOMPATIBILITÀ)	12
ARTICOLO 17 (ASPETTI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL GRUPPO)	12
ARTICOLO 18 (MODIFICA DEL REGOLAMENTO E CESSAZIONE ATTIVITÀ DEL GRUPPO)	12
ARTICOLO 19 (NORME TRANSITORIE)	12
ARTICOLO 20 (NORME FINALI)	12
(ALLEGATO A) DOMANDA DI ADESIONE	13

ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE)

1. E' costituito presso la Sede Municipale di Spoleto, piazza del Comune n. 1, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, denominato “ (di seguito “Gruppo”), al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi purché:
 - abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
 - siano in possesso dei requisiti fisici e psicofisici,
 - abbiano dimora preferibilmente nel comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera personale, volontaria e gratuita (art. 2 legge 11 agosto 1991 n. 266) nell’ambito della Protezione Civile, in attività di :
 - previsione, soccorso e superamento dell’emergenza nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - di formazione della suddetta materia ad altri volontari, a bambini e ad adulti.Il predetto Gruppo dovrà inoltre impegnarsi nella tutela dell’ambiente, e nella diffusione della cultura della Protezione Civile.
2. Il Gruppo ha altresì lo scopo di collaborare con l’Amministrazione Comunale in occasione di manifestazioni, cerimonie, celebrazioni, eventi ritenute dal servizio comunale di Protezione Civile “di impatto locale”.
3. Al fine di consentire una più agevole, efficace ed efficiente organizzazione e gestione del servizio, si stabilisce nel numero di **100**, il massimo degli iscritti al Gruppo, ripartiti come segue:
 - n. 30 esperti in materie tecniche e di radiocomunicazioni;
 - n. 20 esperti in materie socio-assistenziali;
 - n. 50 generici per attività di logistica.
4. In sede di prima applicazione, nel caso le richieste di adesione risultino superiori al numero massimo stabilito, l’iscrizione avverrà in base ai seguenti criteri:
 - a. possesso dell’attestato di frequenza del corso base di volontario rilasciato dalla Regione Umbria;
 - b. appartenenza documentata ad un’associazione di protezione civile prima del 28 novembre 2008 nonché almeno una partecipazione ad un’emergenza dopo tale data;
 - c. dimora nel territorio comunale;
 - d. età anagrafica più giovane a parità di anzianità.
5. Nel caso le richieste fossero minori per alcuni settore di specializzazione, queste non saranno compensate con richieste di altro settore. Pertanto il numero massimo di volontari potrebbe anche essere inferiore a 100.

ARTICOLO 2 (REQUISITI E PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE)

1. Possono iscriversi gratuitamente, al Gruppo, come volontari operativi i cittadini di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni, previo accertamento della buona condotta, e di quanto indicato all’art. 1, i quali non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio.
Potranno altresì essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 70 e 72 anni, i quali potranno essere utilizzati esclusivamente per attività non operative e che siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile di cui all’art.1.
2. Nella domanda dovrà essere indicato il settore di preferenza. L’esperienza sarà valutata in base al titolo di studio, alle attitudini e all’attività professionale.
3. Annualmente, per tutto il mese di Ottobre, a seguito di apposito avviso pubblico, saranno riaperte le iscrizioni nel numero massimo da consentire la compensazione delle eventuali

uscite dal gruppo o per il non raggiungimento del numero nel settore specifico. Per le nuove iscrizioni sarà data priorità alle domande presentate dai volontari più giovani di età.

4. L'iscrizione al Gruppo è subordinata:

- a. alla presentazione di apposita domanda, come da modello (Allegato A), correlata dagli allegati indicati;
- b. all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo parere dell'Ufficio Protezione Civile in fase di prima istituzione del Gruppo, e successivamente da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo (vedi art. 8).

ARTICOLO 3 (LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SPOLETO)

1. Il Sindaco è il rappresentante legale del Gruppo nonché responsabile unico, ha il potere di nominare il Coordinatore, il Consiglio di Coordinamento Tecnico e il Segretario.

2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

3. Il Sindaco in qualità di rappresentante legale del Gruppo esercita le seguenti funzioni:

- a. dispone l'utilizzo del Gruppo e dei relativi mezzi ed attrezzature;
- b. garantisce la continuità delle attività del Gruppo ed il rispetto degli scopi e delle finalità del presente Regolamento ,
- c. accetta le domande di adesione al Gruppo;
- d. nomina il Coordinatore Tecnico del Gruppo il Comitato di Coordinamento Tecnico e il Segretario;
- e. pronuncia la decadenza e/o la radiazione dei Volontari.

4. Il Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo, avvalendosi della collaborazione del Responsabile Tecnico dell'Ufficio Protezione Civile che a sua volta impiega anche i dipendenti assegnati all'ufficio stesso, con riserva del potere di avocazione, fatto salvo il caso di scioglimento del Gruppo che resta di esclusiva competenza del Sindaco.

5. Il Sindaco e in sua vece il Coordinatore, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 (ATTIVITÀ DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI SPOLETO)

1. Il Sindaco, con il supporto del Coordinatore si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. partecipazione alle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;
- b. predisposizione, in accordo con il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, dei turni e reperibilità dei volontari per il servizio di pronto intervento in base ai rischi territoriali, ivi compreso quello idrogeologico, indicando altresì i tempi di mobilitazione;
- c. informazione, formazione ed addestramento, favorendo la costituzione dei volontari in squadre specializzate allo scopo di fronteggiare al meglio le varie tipologie di rischi presenti sul territorio;
- d. predisposizione di esercitazioni, in collaborazione anche con altri Enti ed organizzazioni di volontariato;
- e. promozione di ogni iniziativa ritenuta idonea ad arricchire le conoscenze e le esperienze dei volontari;
- f. informazione e sensibilizzazione della popolazione in materia di Protezione Civile;
- g. collaborazione in occasione di manifestazioni, cerimonie, celebrazioni ritenute dal

servizio comunale di Protezione Civile “di impatto locale”.

Le suddette attività devono essere svolte nel rispetto delle direttive e alle dipendenze funzionali delle autorità competenti e in conformità alla normativa vigente in materia di Protezione Civile.

2. L'attività dei componenti del Gruppo espressamente richiesta è disposta, sia in emergenza, sia in condizioni ordinarie dal Sindaco o suo delegato, ed è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio comunale di pubblica necessità.

3. Ogni attività o iniziativa che possa generare una fonte di spesa o di entrata deve essere puntualmente quantificata e preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Ogni spesa non preventivamente autorizzata sarà a carico del soggetto che l'ha commissionata.

ARTICOLO 5 (TESSERINO E DIVISA DEL VOLONTARIO)

1. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato all'Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e l'eventuale specializzazione ed inoltre sono dotati di apposita divisa, conforme alle disposizioni nazionali e regionali, che verrà consegnata appena disponibile, i volontari saranno comunque, una volta regolarizzata l'adesione al gruppo comunale dotati di un pettorale ad alta visibilità con stampo del gruppo.

2. Il tesserino e la divisa devono essere utilizzate esclusivamente durante le attività di cui al precedente articolo 4. Nel materiale consegnato è apposto lo stemma rappresentativo del Gruppo. Il singolo volontario è tenuto ad avere massima cura dell'equipaggiamento consegnatogli ed ad usarlo esclusivamente nelle occasioni previste, mantenendo un comportamento consono e rispettoso.

3. È fatto obbligo di restituire tempestivamente quanto assegnatogli qualora il volontario non sia più iscritto al Gruppo, qualunque sia la motivazione.

ARTICOLO 6 (PARTECIPAZIONE DEI VOLONTARI)

1. Il Gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

2. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti, nei limiti delle proprie capacità e disponibilità, a garantire la partecipazione alle attività previste dal presente Regolamento, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

3. I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con le caratteristiche indicate al precedente comma, né, tantomeno, sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile o svolgere compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento.

4. I volontari partecipano alle esercitazioni programmate dai competenti organi di Protezione Civile a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale.

5. Il volontario in addestramento e in operazioni e servizi, ha tuttavia la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori od azioni che egli ritenga pericolosi o non adeguati alla sua preparazione tecnico-professionale, tale comportamento non può essere oggetto di sanzioni disciplinari nei suoi confronti né pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al Gruppo.

6. Saranno considerati volontari “operativi” coloro che alla fine di ogni anno risulteranno avere almeno il 50% delle presenze intese come partecipazione all'attività di addestramento, esercitazioni interventi e riunioni di Protezione Civile.

7. Nell'ambito delle operazioni di emergenza possono partecipare solo volontari operativi.
8. La permanenza nel Gruppo di coloro che non hanno garantito la partecipazione alle attività come previsto dal suddetto art. 4 è subordinata alla decisione del Sindaco, sentito il Coordinatore.
9. I volontari possono operare solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato o del Coordinatore del Gruppo; tale autorizzazione sarà di volta in volta ratificata con specifico atto.
10. I volontari durante le attività autorizzate, gli interventi, le esercitazioni sono coperti da Polizza Assicurativa stipulata dall'amministrazione comunale.
11. Nel caso in cui il volontario operi senza la prescritta autorizzazione l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità.
12. Il Coordinatore, per lo svolgimento delle attività sia ordinarie che in emergenza deve necessariamente raccordarsi con il Dirigente del Servizio di protezione civile o suo delegato.

ARTICOLO 7 (ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GRUPPO)

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità in materia di Protezione Civile previsti dal presente Regolamento, il Gruppo è dotato di una "organizzazione operativa", composta come segue:

1. il Coordinatore Tecnico del Gruppo:

- a. nominato dal Sindaco che provvede al coordinamento di tutte le attività necessarie alla organizzazione tecnico/funzionale del Gruppo, con compiti di indirizzo e di raccordo con la struttura comunale di Protezione Civile;
- b. componente del C.O.C. - RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI SUPPORTO del Volontariato;
- c. gestisce i beni in dotazione al Gruppo;
- d. propone alla Struttura Comunale di Protezione Civile l'adozione degli atti che provvedano a soddisfare le necessità del Gruppo relativamente al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per svolgere al meglio il servizio di Protezione Civile, sia in addestramento che in emergenza, in funzione delle disponibilità finanziarie di cui al Capitolo/i del Bilancio Comunale appositamente istituito/i a favore del Gruppo;
- e. cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti;
- f. rappresenta il Gruppo in seno alla Consulta Regionale per il Volontariato;
- g. trasmette al Consiglio Comunale una Relazione di fine anno sull'attività svolta dal gruppo;
- h. cura l'immagine esterna del gruppo ed è garante dell'unità interna;
- i. conferisce delega ai volontari per lo svolgimento di particolari compiti e funzioni;
- j. programma e propone corsi di formazione, sentito il Responsabile del servizio di protezione civile, utili ad accrescere le conoscenze e la preparazione dei volontari del Gruppo e collabora alla fase di organizzazione e svolgimento degli stessi;
- k. ha accesso alle banche dati personali degli iscritti al gruppo, per le finalità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, nel rispetto ed osservanza delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.

2. Comitato di Coordinamento Tecnico:

- a. composto da tre membri, nominati dal Sindaco tra i volontari operativi, uno dei quali su designazione del Coordinatore del Gruppo, è nominato Vice Coordinatore, sostituendo quest'ultimo, in caso di assenza o impedimento e coadiuvandolo nell'espletamento delle funzioni organizzative all'interno del Gruppo.

3. Segretario:

- a. nominato dal Coordinatore Tecnico tra i volontari operativi;
- b. cura la stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. cura la parte amministrativa e contabile del gruppo;
- d. conserva copia di tutta la documentazione riguardante l'attività del Gruppo;
- e. tiene aggiornate le schede degli iscritti;
- f. annota in apposito registro l'equipaggiamento in dotazione al Gruppo e ai singoli volontari.

4. Unità Operative:

- a. strutturate e organizzate in relazione alle specifiche professionali presenti nel Gruppo;
- b. ogni struttura ha un referente tecnico;
- c. coordinate da un membro del Comitato di Coordinamento Tecnico e disciplinate da un regolamento interno.

Tutti gli incarichi di cui al presente articolo sono rinnovati di norma ogni due anni. E' possibile la riconferma nell'incarico senza alcuna limitazione temporale; sia gli atti interni, che tutti gli aspetti

tecnici-organizzativi del gruppo saranno disciplinati in conformità ai principi dei regolamenti.

5. Unità Logistica e Amministrativa:

sono strutture di supporto al Segretario nella gestione amministrativa e contabile del Gruppo, all'organizzazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione al Gruppo;

ogni struttura ha un referente tecnico, sono coordinate da un membro del Comitato di Coordinamento Tecnico e saranno disciplinate da un regolamento interno, conforme ai principi di cui al presente regolamento.

Tutti gli incarichi di cui al presente articolo sono rinnovati di norma ogni due anni. E' possibile la

riconferma nell'incarico senza alcuna limitazione temporale; gli atti interni, tutti gli aspetti tecnici-organizzativi del gruppo saranno disciplinati in conformità ai principi dei regolamenti.

ARTICOLO 8 (COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO)

1. Il Consiglio Direttivo del Gruppo è formato dal:

- a. Coordinatore Tecnico;
- b. Comitato di Coordinamento Tecnico;
- c. Segretario;

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore Tecnico ed ha il compito di:

- a. predisporre, in collaborazione con il Sindaco o suo delegato, con il Dirigente del servizio di Protezione Civile o suo delegato, i piani e i programmi annuali di protezione Civile;
- b. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c. organizzare l'attività del Gruppo;
- d. curare la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- e. collaborare con l'Amministrazione Comunale per programmare all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, incontri ed esercitazioni in concorso con altri enti, con l'obiettivo di raggiungere una diffusa cultura di sicurezza e di Protezione Civile da parte delle nuove generazioni;
- f. predisporre gli atti necessari per sopperire ai fabbisogni del gruppo relativi al vestiario, ai materiali, alle attrezzature, ai mezzi ed ogni altro bene utile ai fini del miglior svolgimento del servizio di Protezione Civile, sia in addestramento che in calamità;

- g. esprimere parere sull'accettazione delle domande di adesione al Gruppo comunale.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore o, in sua assenza, del suo delegato.
4. Il Consiglio resta in carica n. 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti; esso è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure, in accordo con il Comitato di Coordinamento Tecnico ed il Segretario a date fisse.

ARTICOLO 9 (L'ASSEMBLEA DEI VOLONTARI)

1. L'Assemblea degli iscritti si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Coordinatore Tecnico del Gruppo, o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo oppure di un terzo degli iscritti.
2. L'Assemblea è chiamata a :
 - a. approvare la Relazione di fine anno sull'attività svolta dal gruppo da trasmettere al Consiglio Comunale;
 - b. fornire contributo di idee, proposte e progetti per stilare il calendario dell'attività annuale (o pluriennale) del gruppo;
 - c. approvare l'attività annuale del Gruppo;
 - d. approvare il regolamento interno del Gruppo;
3. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore Tecnico in carica o, in sua assenza dal Vice Coordinatore. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
4. L'assemblea è convocata dal Coordinatore Tecnico mediante avviso scritto, affisso presso la sede del Gruppo, recante indicazioni circa la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. Suddetta comunicazione sarà affissa almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e copia dell'avviso sarà inviata a cura del Coordinatore, alla Struttura Comunale di Protezione Civile che partecipa all'Assemblea.

ARTICOLO 10 (ATTREZZATURE, MEZZI E DPI A DISPOSIZIONE DEI VOLONTARI)

1. Il Gruppo è dotato di attrezzature tecniche, di mezzi necessari e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per lo svolgimento delle proprie attività e provvede al loro mantenimento in perfetta efficienza.
2. Le attrezzature tecniche, i mezzi ed i DPI di cui sopra, saranno acquisiti direttamente dal Comune o attraverso iniziative autonome e di autofinanziamento del Gruppo.
3. Tutti i mezzi, le attrezzature ed i DPI in dotazione al Gruppo fanno comunque parte del patrimonio comunale, anche se acquisiti attraverso iniziative autonome o di autofinanziamento, e sono registrati nell'inventario comunale, oltre che negli appositi registri in dotazione al Gruppo.
4. Nel caso in cui i Volontari provvedessero ad acquistare con risorse proprie alcuni materiali, generalmente DPI, la proprietà rimarrà in capo al singolo Volontario acquirente; in tal caso, se necessario, può essere organizzato un apposito registro-inventario diverso da quelli indicati al precedente comma.
5. Onde far fronte a particolari situazioni di emergenza, al Gruppo possono essere assegnati in via temporanea ulteriori mezzi ed attrezzature comunali che si dovessero rendere necessari e opportuni.
6. Il Gruppo è legittimato all'uso di tutte le attrezzature tecniche e dei mezzi di cui ha disponibilità, nel rispetto delle specifiche direttive che saranno appositamente emanate in conformità ai principi di economicità, trasparenza e responsabilità.
7. Le spese relative alla manutenzione, assicurazione, bollo, canoni radio, carburante, ecc., degli automezzi e delle attrezzature sono a carico del Comune, che vi provvede attraverso gli appositi capitoli del Servizio di Protezione Civile.
8. Il Comune, prima dell'inizio dell'attività del Gruppo, redige, insieme al Coordinatore Tecnico del Gruppo o suo delegato, un verbale di consistenza relativo a tutti i beni mobili ed eventuali beni immobili, consegnati per l'espletamento delle funzioni statutarie. Tale

verbale, che dovrà indicare anche lo stato conservativo di tali beni, dovrà essere redatto in duplice copia, di cui una trattenuta dal Comune, e l'altra consegnata al Coordinatore Tecnico del Gruppo o suo delegato.

ARTICOLO 11 (BENEFICI DI LEGGE PER I VOLONTARI)

Art. 9. D.P.R. 194/2001- Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Ai volontari aderenti a organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a

novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 6.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo

semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre.

L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia

1. Ai Volontari impiegati in emergenza e durante l'attività addestrativa e/o associativa, oppure impiegati in interventi esercitativi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile e/o dalla Regione Umbria, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 194/2001, spetta il rimborso:

a. delle spese carburante consumato dagli automezzi autorizzati in conformità al D.P.R. 194/2001 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

b. di eventuali danni o perdite subite da attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;

c. di altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

ARTICOLO 12 (RIMBORSO SPESE PER I VOLONTARI)

Art. 10 D.P.R. 194/2001-Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I

rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

ARTICOLO 13 (COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI)

1. Nei casi in cui il Comune di Spoleto si assuma l'onere, sulla base di particolari accordi di cooperare con altri Comuni limitrofi o vicini, privi di un'autonoma organizzazione del Servizio di Protezione Civile, il Gruppo, sulla base delle specifiche disposizioni del Sindaco, potrà essere opportunamente impiegato nelle attività di protezione civile anche nel territorio di tali Comuni.

2. Il Gruppo, su richiesta della Regione Umbria e previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare anche alle attività a carattere emergenziale in altre zone del territorio italiano.

ARTICOLO 14 (SANZIONI DISCIPLINARI)

1. I provvedimenti disciplinari, che saranno adottati nei confronti dei volontari ritenuti responsabili di atti che possano turbare l'attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del Gruppo, sono i seguenti:

a. richiamo verbale o scritto nel caso di condotta non corretta.

b. sospensione temporanea in via precauzionale (non superiore ai 6 mesi), attuata dal coordinatore in caso di:

- infrazione al presente regolamento e al regolamento interno (se adottato);

- comportamenti illeciti o illegittimi che diano luogo a procedimenti penali;

- comportamento irresponsabile durante le esercitazioni, le attività e i servizi di Protezione Civile.

2. L'espulsione ad insindacabile giudizio del Sindaco nel caso in cui il Volontario si sia reso responsabile di:

a. fatti o atti che diano luogo a precedenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato;

b. comportamento pericoloso ed irresponsabile per se e per gli altri;

c. perdita di godimento dei diritti civili;

3. Il richiamo verbale, il richiamo scritto e la sospensione potranno essere applicati dal Consiglio Direttivo.

4. L'espulsione potrà essere proposta dal Consiglio Direttivo, ma dovrà essere decretata dal Sindaco.

5. In ogni caso è garantito ai volontari il diritto ad essere ascoltati preventivamente all'applicazione delle sanzioni ed il diritto di ricorrere avverso le stesse sia in forma verbale che scritta.

6. Il volontario per il quale è stato applicato il decreto di espulsione ha l'obbligo di riconsegnare tutto il materiale del Gruppo che ha in dotazione.

ARTICOLO 15 (DIMISSIONE DEI VOLONTARI)

1. Il volontario ha facoltà di ritirare in qualsiasi momento la propria iscrizione al Gruppo, previa semplice comunicazione scritta da inoltrare al Sindaco da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. e previa riconsegna di tutto il materiale in sua custodia.

ARTICOLO 16 (INCOMPATIBILITÀ)

1. L'appartenenza al Gruppo è incompatibile, con l'appartenenza ad altri gruppi di Protezione Civile.

ARTICOLO 17 (ASPETTI ECONOMICI E PATRIMONIALI DEL GRUPPO)

1. Il Codice Fiscale e la Partita I.V.A. del Gruppo Comunale di Protezione Civile, coincidono con quelli del Comune di Spoleto.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti uno o più capitoli in parte entrate e uscita su cui vengono imputate le entrate e gli oneri relativi all'attività del Gruppo.
3. Le risorse del Gruppo consistono:
 - a. nei beni mobili ed immobili assegnati dal Comune o da enti pubblici e privati;
 - b. in eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
4. Le entrate del Gruppo sono costituite da:
 - a. contributi di soggetti privati;
 - b. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c. contributi di Organismi Internazionali;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - g. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
5. ogni operazione finanziaria è disposta dal Sindaco tramite il Responsabile Tecnico dell'Ufficio Protezione Civile.
6. Il patrimonio ed i beni comunque acquisiti nel patrimonio del Gruppo, entrano a far parte del patrimonio comunale; in caso di scioglimento del Gruppo tale patrimonio resta di proprietà comunale.

ARTICOLO 18 (MODIFICA DEL REGOLAMENTO E CESSAZIONE ATTIVITÀ DEL GRUPPO)

1. Le proposte di modifica al Regolamento possono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli iscritti. Le relative deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero la liquidazione del Gruppo Comunale può avvenire su proposta dell'Assemblea, votata con maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 19 (NORME TRANSITORIE)

1. Nel periodo di transizione le funzioni di Coordinatore Tecnico del gruppo saranno assunte temporaneamente dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, che procederà all'individuazione tra i dipendenti Comunali del Segretario provvisorio del Gruppo.

ARTICOLO 20 (NORME FINALI)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti normative sul volontariato di Protezione Civile e alla legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche.